


DIGITAL 360 | Group

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE**



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

“DIGITAL360 CONVERTIBILE 4,5% 2017 - 2022”

Codice ISIN IT0005254484

Articolo 1

IMPORTO, TAGLIO, TITOLI E QUOTAZIONE

- 1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato “DIGITAL360 CONVERTIBILE 4,5% 2017 - 2022”, codice ISIN IT0005254484, di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) (“**Prestito Obbligazionario**”) è emesso da Digital360 S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Copernico n. 38 (“**Digital360**” o “**Emittente**” o “**Società**”), ed è costituito da massime n. 1.250 (*milleduecentocinquanta*) obbligazioni (“**Obbligazioni Convertibili**” o le “**Obbligazioni**”) del valore nominale di Euro 1.600,00 (*milleseicento/00*) cadauna (“**Valore Nominale**”).
- 1.2 Le Obbligazioni saranno convertibili su richiesta dei titolari delle Obbligazioni (“**Obbligazionisti**”) in azioni ordinarie Digital360 di nuova emissione, prive di valore nominale (“**Azioni di Compendio**”). Alla Data di Emissione del Prestito, le azioni ordinarie Digital360, prive del valore nominale (“**Azioni**”), sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“**AIM Italia**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).
- 1.3 Le Obbligazioni Convertibili saranno liberamente trasferibili, negoziate sull’AIM e immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24 settembre 1998, n. 58 (“**TUF**”) e relative norme di attuazione. Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili.
- 1.4 In conformità a quanto previsto dal TUF, ogni operazione avente a oggetto le Obbligazioni (ivi inclusa l’emissione dei titoli dematerializzati, i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (“**Intermediari**”). I titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.5 Gli adempimenti relativi alla gestione della conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio saranno effettuati attraverso registrazione delle Azioni di Compendio sul conto titoli indicato dagli Obbligazionisti, intrattenuto presso un Intermediario.

Articolo 2

PREZZO, EMISSIONE E GODIMENTO

- 2.1 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè per un corrispettivo unitario di Euro 1.600,00 (milleseicento/00) (“**Prezzo di Emissione**”), pari al loro Valore Nominale.
- 2.2 Il Prestito Obbligazionario è emesso alla data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili sul mercato AIM Italia, ossia il 13 giugno 2017 (“**Data di Emissione**”) e ha godimento in pari data (“**Data di Godimento**”).

Articolo 3

DURATA

- 3.1 Il Prestito Obbligazionario ha durata di 5 anni a decorrere dalla Data di Emissione e sino al corrispondente giorno del 5° (quinto) anno successivo alla Data di Emissione e cioè sino al 13 giugno 2022 (“**Data di Scadenza**”).

Articolo 4

RIMBORSO ORDINARIO

- 4.1 Fatto salvo quanto previsto ai successivi Articolo 7 e 10, le Obbligazioni saranno rimborsate dall’Emittente per un importo pari al 100% (cento per cento) del loro Valore Nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, senza alcun aggravio di spese e/o commissioni.

Articolo 5

INTERESSI

- 5.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 4,5% (quattro virgola cinque per cento) dalla Data di Godimento (inclusa).
- 5.2 Gli Interessi maturati saranno corrisposti con pagamento annuale posticipato al 13 giugno di ciascun anno successivo alla Data di Godimento (ciascuna, una “**Data di Pagamento**”). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Godimento (inclusa) al 13 giugno 2018 (escluso) (“**Prima Data di Pagamento**”) e sarà pari a Euro 72,00 (settantadue/00) (corrispondente a un tasso periodale del 4,5%) per singola Obbligazione. L’ultima cedola rappresenterà gli interessi maturati nel periodo compreso tra l’ultima Data di Pagamento (inclusa) e, alternativamente e a seconda dei casi, (i) la Data di Scadenza (esclusa) e sarà pari a Euro 72,00(settantadue/00) (corrispondente a un tasso periodale del 4,5 %) per singola Obbligazione (ii) la Data di Conversione (come *infra* definita), anche se derivante dall’applicazione di quanto previsto al punto 7.7 (esclusa) (iii) Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio (come *infra* definita)
- 5.3 L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1.600,00 (*milleseicento/00*), per il tasso di interesse di cui sopra e sarà arrotondato al centesimo di “euro” (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro inferiore). La convenzione di calcolo degli interessi è “Actual/Actual (ICMA)” su base periodale (ove “**Actual/Actual ICMA**” indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi).
- 5.4 Per “**Periodo di Interessi**” si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, (i) limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa), e (ii) limitatamente all’ultimo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra l’ultima Data di Pagamento (inclusa) e, alternativamente e a seconda dei casi, (a) la Data di Scadenza (esclusa), (b) la Data di Conversione (come *infra* definita), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come *infra* definito), la stessa verrà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo e non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*).
- 5.5 Ai fini del presente Regolamento, con il termine “**Giorno Lavorativo**” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche siano

operative secondo il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET2).

5.6 Resta inteso che ogni Obbligazione cesserà di essere fruttifera di interessi:

- (i) in caso di rimborso ordinario, alla Data di Scadenza;
- (ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi del successivo Articolo 7 del presente Regolamento alla relativa Data di Conversione (come *infra* definita);
- (iii) in caso di rimborso obbligatorio, alla Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio (come *infra* definita).

Articolo 6

PAGAMENTI

- 6.1 Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni Convertibili sarà effettuato in “euro” mediante accredito o trasferimento su un conto denominato in “euro” (o su qualsiasi altro conto sul quale l’“euro” può essere accreditato o trasferito). I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i rispettivi Intermediari per importi non inferiori al centesimo di “euro” (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro inferiore).
- 6.2 Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.
- 6.3 Nel caso in cui il termine di pagamento di capitale, interessi e delle altre somme dovute non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

Articolo 7

DIRITTO DI CONVERSIONE

- 7.1 Durante i “**Periodi di Conversione**” (come di seguito definiti), gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio (“**Diritto di Conversione**”) sulla base del rapporto di conversione di numero 1.000 (*mille*) azioni di Digital360 per ogni Obbligazione presentata in conversione (“**Rapporto di Conversione**”) e pertanto al prezzo unitario per singola azione pari a Euro 1,60 (*uno/60*) (“**Prezzo di Conversione**”).
- 7.2 Ai sensi dell'art. 7.1 per Periodo di Conversione si intende:

Periodo di Conversione	Durata del Periodo di Conversione (estremi inclusi)
Anno 2020	1 giugno 2020 – 30 giugno 2020 1 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020
Anno 2021	1 giugno 2021 – 30 giugno 2021 1 dicembre 2021 – 31 dicembre 2021
Anno 2022	1 maggio 2022 – 31 maggio 2022

- 7.3 Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario per massime numero 1.250.000 (*unmillioneduecentocinquantamila*) azioni di Digital360, di cui alla delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell'Emittente del 8 maggio 2017, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle stesse.
- 7.4 Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato dall'Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:
- a) la richiesta di conversione delle Obbligazioni (la “**Richiesta di Conversione**”) dovrà essere presentata all'Intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in qualunque Giorno Lavorativo compreso in ciascun Periodo di Conversione, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera (d), e contenere, a pena di inefficacia, le indicazioni specificate nella successiva lettera (e);
 - b) Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo Articolo 8 saranno posti a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli e senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Conversione (“**Data di Conversione**”);
 - c) le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento regolare pari a quello delle azioni ordinarie di Digital360 in circolazione alla Data di Conversione. Le Obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi sino alla Data di Conversione;
 - d) le Richieste di Conversione non potranno essere presentate dal giorno successivo (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato un'assemblea della Società, sino al giorno (incluso) in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei relativi dividendi deliberati dall'assemblea dell'Emittente;
 - e) al momento della sottoscrizione e della consegna della Richiesta di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni – ivi incluso il numero di Obbligazioni portate in conversione e il numero complessivo di Azioni di Compendio alla cui conversione le Obbligazioni danno titolo in conformità alle applicabili disposizioni di questo Regolamento – l'Obbligazionista prenderà atto (i) che le azioni di Digital360, nonché ogni altro connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il “**Securities Act**”), (ii) che le azioni Digital360 e ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla *Regulation S* del predetto Securities Act, (iii) di non essere una “*U.S. Person*” ai sensi del *Securities Act*.
- 7.5 Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita in relazione alle Richieste di Conversione che non soddisfino le condizioni sopra descritte e in relazione alle quali non vengano posti in essere gli adempimenti di cui al presente articolo.
- 7.6 Le Obbligazioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Conversione, saranno rimborsate alla pari (ossia per un importo pari al loro Valore Nominale), alla Data di Scadenza.
- 7.7 Qualora venga resa pubblica l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti di DIGITAL360 concernente tutte o parte delle azioni di

Digital360 (“**OPA**”), diversa in ogni caso da un’OPA lanciata da Digital360 sulle proprie azioni, l’Emittente si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti nelle forme di cui al successivo Articolo 15 della facoltà di esercitare il Diritto di Conversione in qualunque momento, se del caso anche in via anticipata rispetto all’inizio di ciascun Periodo di Conversione e/o anche in deroga a quanto previsto alla lettera (d) del paragrafo 7.4 che precede, con il preavviso massimo consentito dai termini dell’OPA, e a fare tutto quanto in proprio potere affinché la Data di Conversione cada in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il Diritto di Conversione di poter apportare all’OPA medesima le Azioni di Compendio emesse a favore degli Obbligazionisti a seguito dell’esercizio del predetto Diritto di Conversione.

Articolo 8

FRAZIONI

8.1 Nei casi in cui all’Obbligazionista spetti, in conseguenza dell’esercizio del Diritto di Conversione di cui all’articolo 7 del presente Regolamento, un numero non intero di Azioni di Compendio, l’Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il Prezzo di Conversione.

Articolo 9

AGGIUSTAMENTI DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE

9.1 Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e sino al termine dell’ultimo Periodo di Conversione si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel successivo paragrafo 9.3, l’Emittente – che proporrà nelle debite sedi le deliberazioni di adeguamento eventualmente necessarie – comunicherà agli Obbligazionisti, con le modalità di cui a successivo Articolo 15, la ricorrenza di un aggiustamento del Rapporto di Conversione (l’“**Aggiustamento**”) e il nuovo Rapporto di Conversione sarà quello che risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente articolo.

9.2 Nelle ipotesi in cui l’Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti simili, offerti in opzione agli azionisti dell’Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.

9.3 Nei seguenti casi il Rapporto di Conversione sarà rettificato come di seguito:

- a) qualora l’Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all’aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni di Compendio sulla base del relativo rapporto di assegnazione gratuita;
- b) nelle ipotesi di fusione dell’Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l’Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l’Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all’art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile, a ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l’Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

- c) qualora l'Emittente effettui un raggruppamento/frazionamento delle azioni di Digital360, il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni di Digital360 e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione;
- d) del pari, nei casi in cui, tra la Data di Emissione e sino al termine dell'ultimo Periodo di Conversione sia deliberata la distribuzione (la "**Distribuzione**") di riserve disponibili ovvero di Dividendi Straordinari (come *infra* definiti), salvo che non sia già stato effettuato un aggiustamento per detta Distribuzione ai sensi di una delle altre disposizioni del presente Regolamento, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione medesimo in essere al momento immediatamente precedente la Distribuzione per la seguente frazione, arrotondata alla terza cifra decimale:

$$\frac{A}{A - B}$$

dove:

- * "A" il "prezzo medio" calcolato come la media ponderata per i volumi dei Prezzi Ufficiali delle azioni di Digital360 registrati nei 50 giorni di borsa aperta precedenti la data "ex dividendo";
- * "B" è il valore della Distribuzione attribuibile a ciascuna azione di Digital360, determinato dividendo il valore complessivo della Distribuzione per il numero di azioni di Digital360 aventi diritto a ricevere tale Distribuzione.

Per "dividendi straordinari" si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Resta inteso che il predetto aggiustamento sarà efficace dalla data in cui le azioni di Digital360 saranno negoziate "ex dividendo" su AIM Italia.

- 9.4 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato dall'Emittente nelle sedi competenti, sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione a ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,01 (zero virgola zero uno), lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,01 (zero virgola zero uno) più vicino.
- 9.5 Nei casi in cui all'atto della conversione (sia esso in virtù del Diritto di Conversione ovvero in virtù di eventuali Aggiustamenti) spetti un numero non intero di azioni della Società, per ciascuna Obbligazione verrà consegnato un numero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto.
- 9.6 Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:
- a) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;

- b) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
- c) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante stock option;
- d) incorporazione di altra società nell'Emittente; e
- e) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.

Articolo 10

RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

10.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'eventuale rappresentante comune ai sensi dell'art. 2417 cod. civ.; o
- (ii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- (iii) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dall'eventuale rappresentante comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato Obbligatorio, secondo le modalità indicate nell'articolo 7.4 del Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio formulata dall'Obbligazionista (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

10.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato Obbligatorio avverrà attraverso Monte Titoli e senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

10.3 Per gli effetti del presente articolo 10, il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del Valore Nominale oggetto di rimborso) è pari al 100% del Valore Nominale dell'Emissione, maggiorato del rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla Data di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente.

Articolo 11

NATURA GIURIDICA

Le Obbligazioni Convertibili costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e

almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge.

Articolo 12

AGENTE DI CALCOLO

12.1 Le funzioni dell'agente di calcolo e dell'agente per la conversione saranno svolte dall'Emittente.

Articolo 13

REGIME FISCALE

Sugli interessi e altri proventi e sulle plusvalenze si applica il regime fiscale di volta in volta vigente. Sono comunque a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

Articolo 14

TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI

14.1 Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni si prescrive decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

14.2 Il diritto al pagamento degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dalla data di scadenza delle cedole.

Articolo 15

COMUNICAZIONI

15.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori delle Obbligazioni, così come le comunicazioni obbligatorie previste dalla disciplina anche regolamentare applicabile all'Emittente, saranno effettuate mediante diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e con le ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle Obbligazioni.

Articolo 16

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Le Obbligazioni Convertibili saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia; successivamente potrebbe essere richiesta l'ammissione a un altro mercato organizzato o sistema multilaterale di negoziazione.

Articolo 17

VARIE, LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

17.1 La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

17.2 Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana, che si applica altresì per quant'altro non previsto nel presente Regolamento.

- 17.3 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, anche a seguito dell'eventuale quotazione su un mercato regolamentato, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste all'Articolo 15.
- 17.4 Nei casi di fusione o scissione diversi da quelli previsti dal Paragrafo 9.3, lett. (b) il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:
- (i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e
 - (ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.
- 17.5 Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.